

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Uffiziale degli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Ecco tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costo per un anno intero lire 32, per un semestre lire 16, per un trimestre lire 8 tanto per Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio di *Giornale di Udine* in Mercato Vecchio

dirimpetto al cambio — valuta P. Macchietti N. 854 messa I. Piso. — Un buon sovrano costa lire 40, un soldo arratto lire 10. — Le inserzioni nella quarta pagina costano lire 35 per linea. — Non si ricevono lettere con affrancato, né si restituiscano i manoscritti. Per gli annunci giudiziari esiste un contratto speciale.

Col primo luglio p. v.
S'APRE UN NUOVO PERIODO D'ASSOCIAZIONE
per il

GIORNALE DI UDINE

politico - quotidiano
con telegrammi diretti
dell'AGENZIA STEFANI.

Prezzo d'associazione per il trimestre luglio, agosto, settembre, lire 8 per tutto il Regno.

Il Giornale di Udine ebbe tante prove di benevolenza dai suoi numerosi Soci e Lettori che la Redazione, per corrispondere, ha pensato di allargare il programma. A ciò è anche confortata dai molti gentili scrittori che hanno data promessa di collaborare.

Ogni numero dunque del Giornale di Udine comprendrà: a) un diario sui fatti più salienti della politica, con commenti dedotti specialmente dalla stampa estera; b) articoli originali sulle questioni internazionali od interne, ovvero di educazione politica; c) un sunto della più prossima seduta del Parlamento; d) un estratto degli Atti ufficiali per quanto hanno efficacia generale nel Regno, ovvero risguardano in specialità la nostra Provincia; e) tutti gli Atti ufficiali delle Autorità governative; f) le più recenti notizie politiche attute ai giornali di ogni lingua; g) una quotidiana corrispondenza da Firenze, e lettere periodiche dall'Austria, da Trieste e Istria, e dalle principali città d'Italia; h) un gazzettino commerciale almeno due volte per settimana, e ogni giorno i movimenti delle principali Borse interessanti la nostra Piazza; i) un'appendice contenente scritti su vari argomenti tanto scientifici che letterari, canni bibliografici, biografie d'illustri uomini politici, racconti originali, lavori statistici, e quanto particolarmente può servire ad illustrazione della Provincia del Friuli.

Il Giornale di Udine inserisce metodicamente gli Atti della Deputazione provinciale e del Municipio di Udine, ed ha corrispondenti in tutti i Distretti friulani; inserisce anche gli Editti dell'Autorità giudiziaria, e gli annuizi e resoconti della Camera di commercio, e di tutte le Società esistenti nella Provincia.

Il Giornale di Udine accoglie anche articoli comunicati di opinioni diverse da quelle manifestate da suoi Redattori, purché dettati nella forma conveniente e sotto la speciale responsabilità di chi li scrive.

Per le esposte indicazioni è chiaro come il Giornale di Udine aspiri ad effettuare il concetto d'un vero Giornale provinciale, rispondente cioè agli odierni bisogni civili, offrendo a chi lo legge, con molto risparmio di tempo e di spesa, quanto di più importante trovasi nella stampa italiana ed estera, e quanto possa esprimere lo sviluppo della vita pubblica nel nostro paese.

Udine, 23 giugno

Non si può negare che il rifiuto della Sublime Porta di accedere alle domande delle potenze garanti circa agli affari di Candia, non sia giustificato sotto l'aspetto della propria conservazione. Annesso a fatto una volta simile intervento, a favore dei Candotti, essa non potrebbe negarlo in avvenire qualora in altre provincie del crollante impero si ramassassero i fatti di Candia. E che ciò possa accadere, lo provano, oltre alle frequenti notizie che si ricevono di moti in Tessaglia, quelle che ci reca il *Vadere* circa agli ultimi avvenimenti in Bulgaria. Secondo il detto giornale l'insurrezione in questo paese ha prese proporzioni colossali, ed i turchi a stento resistono in una guerra di imboscate ove sono costretti a star sempre sulla difensiva.

D'altra parte le autorità incudiscono sulle popolazioni sicché a Liston sola, più di 300 cittadini sono arrestati, e l'irritazione dei Bulgari è al colmo.

Fratanto il Sultano è in viaggio per Parigi, scor-

tato per onore delle flotte italiane e francesi nel Mediterraneo. È probabile che i Candotti pagheranno in certo modo le spese del viaggio: poiché difficilmente Napoleone III vorrà disturbare il suo augusto ospite, parlargli in favore dei subitti ribelli.

Una notizia che va aggiudicando oggi giorno più fondamentale è quella che il Papa voglia tenere un concilio ecumenico nel dicembre 1868 o nel gennaio del 1869. A questo proposito la clericale *Union* di Parigi soggiunge: « Noi crediamo infatti che questa convocazione, la quale era da lungo tempo nel pensiero del santo padre, siasi annunciata ad alcuni vescovi e che avrà luogo all'epoca indicata dal telegrafo. Sarà uno dei più bei e grandi avvenimenti dell'epoca nostra. »

E la *France* dice:

« Abbiamo recentemente riferito la notizia della convocazione d'un concilio ecumenico.

« Questa notizia si trova in un gran numero di corrispondenze ordinariamente ben informate, e prende ogni giorno maggior credito. Un prelato francese in una recente lettera pastorale, ne parla come d'un voto che appartiene alla saggezza della Santa Sede di esaudire in tempo opportuno. Parecchi giornali religiosi approvano quest'idea e considerano la convocazione di un concilio come il più bell'atto del pontificato di Pio IX.

« Si assegna che in una delle riunioni che si terranno a Roma per le feste del centenario il Santo Padre annuncerà egli stesso questo grande avvenimento ai vescovi dell'orbe cattolico. »

Il signor De Beust vuole realizzare l'ideale del governo costituzionale nella speranza che venga il giorno in cui si possa domandare la libertà comune in Austria. Egli ha presentato il progetto sulla responsabilità ministeriale. Ecco il santo: I ministri sono sottoposti al diritto comune per i crimini e delitti puniti da questo diritto; sono inoltre responsabili davanti alla Camera, per le violazioni alla Costituzione. La Camera sola può, in quest'ultimo caso, metterli in accusa, su proposta firmata da quaranta membri almeno ed approvata da almeno due terzi dei votanti. I ministri accusati compariscono davanti una Corte di giustizia composta di dodici membri della Camera dei Signori, e l'accusa è sostenuta da una Commissione di cinque membri nominati dalla Camera dei deputati. In caso di condanna il colpevole sarà sempre punito coll'espulsione dal Ministero: potrà essere destituito da ogni ufficio pubblico, ed anche secondo il caso obbligato a pagare un'indebità. L'imperatore non potrà far grazia al ministro condannato, se non gliene faccia domanda la Camera dei deputati. — Senza dare molta importanza a questo progetto, è ineguagliabile tuttavia che esso si presenta sotto un aspetto di semplicità che lo dimostra ispirato dal desiderio di farne una seria garanzia contro il dispotismo.

Il patriarca delle Indie è partito per Roma dove annunzia al Papa la visita della regina Isabella di Spagna con un dono di 25 milioni di reali (6 a 7 milioni di lire it.) per Sua Santità. S. M. cattolica conosce a quanto si vede, il modo di essere ben accolto: ma dopo tutto la Spagna paga caro il gusto di aver una sovrana devota.

QUANTO POTRA' DURARE?

A Roma si avvicinano i tempi grossi. Mentre il potere temporale invoca l'aiuto da tutto il mondo, e si duole di non averlo ed accusa di materialismo quelli per lo appunto che dalla materia lo vogliono liberare, e prepara forse nuovi pronunciati contro la civiltà moderna e fa il proposito di combattere e spera di vincere, di trionfare sopra di lei, ribellandosi alla palese volontà di Dio che scorge l'umanità in suo cammino; i segni della dissoluzione si avvicinano. Alcuni dei mercenari raccolti a difendere il temporale contro ai cittadini romani disertano e si veggono percorrere le vie delle città italiane. Gli esuli romani sparsi per il Regno d'Italia, non sapendo ancora comprendere come la loro città sia aperta a tutto il mondo non ad essi, fanno massa ai confini e cercano di tornare alle case loro. Il Governo italiano, fedele alla consegna, ne li impedisce, altri ne imprigiona, altri ne disperde. Ma un tentativo fallito una volta non potrà riuscire un'altra? Anzi non dovrà desso riuscire? Avrà da farsi il Governo italiano sempre il careeriere ed il persecutore di gente, la quale cacciata dalla sua

patria, vuole a buon diritto riconquistarla? Avrà il Governo italiano da offendere gli amici per difendere i nemici, da crearsi imbarazzi interni per sostenero un anacronismo, un potere avverso che cade da sé?

C'è di mezzo una Convenzione fra la Francia e l'Italia che consacra il non intervento di tutta l'Europa, e delle due potenze medesime a Roma finché questa faccia il suo esperimento: ma se l'esperimento di esistere più a lungo non riesce? L'Europa, se togli la Spagna, non mostra alcun intendimento d'intervenire a Roma. L'Inghilterra, la Russia e la Prussia non vorranno di certo intervenire a favore del temporale, e saranno liete piuttosto che ciò finisca una volta e che anche la quistione del Tevere abbia un termine, e sia chiusa così per sempre l'era degli interventi in Italia, massimamente dacché si presenta imminente la quistione orientale. L'Austria ha troppo da fare in casa sua a comporre la lira delle nazionalità, per ricominciare fuori di casa una lotta che sarebbe la sua rovina. Ora la Spagna che altro potrà fare fuori d'un viaggio della Regina a Roma? Ma Donna Isabella è dessa così salda sul suo seggio da poter intervenire a favore del Temporale? Non ha dessa ragione di temere una rivoluzione in casa il giorno in cui volesse correre la ventura per ottenere l'assoluzione delle sue vecchie e nuove debolezze? E Napoleone III, il quale aveva veduto raccogliersi a Roma sotto a Lamoriciere un esercito di nemici suoi e fu contento che Cialdini lo battesse a Castelfidardo, può egli dissimularsi che l'esercito di sottano ora di nuovo raccolto a Roma lo si arma di proposito contro di lui? Chi gli dice che la pistola del Polacco fosse armata contro lo Czar o non piuttosto contro il Cesare delle Gallie, od anzi che non si volessero prendere due colombi ad una fava? Soffrirà egli che una quistione insoluta ed insolubile altrimenti che al modo di Alessandro sia causa perpetua di agitazione in Francia come lo è in Italia? Non vede egli che la spedizione di legittimi e clericali a Roma è una spedizione contro l'Impero francese e contro il Regno d'Italia? Non lo confessano i suoi e nostri nemici, che agitano il mondo nella speranza di produrre il disordine, e che dal disordine, e che dal disordine ne nasca la reazione e la morte della libertà, e di essere chiamati in aiuto dai despoti ad ausiliari nella loro lega contro ai popoli? Non comprende che la sola ragione di esistere dell'Impero è il bene del popolo, è il protettorato delle moltitudini, e che queste agognano a libertà e non vogliono più il dominio delle caste?

E così essendo, ed invecchiando egli ormai ed incerte presentandosi le sorti della sua famiglia, non dovrà un uomo cotanto abile nella sua politica pensare col Mosca, che: *Cosa fatta capo ha*, e che è giunto finalmente il momento di togliere di mezzo un imbarazzo per tutti? Mentre dura a Parigi tanta affluenza di popoli e di sovrani, che non sia venuto all'imperatore de' Francesi il pensiero di proporre una soluzione anche per Roma?

Non l'ha del resto tale soluzione preparata lo stesso Pio IX?

Egli, che ha proclamato, conscio o no che fosse di quello che diceva, il grande principio che *ogni nazione si ritiri ad abitare entro ai suoi naturali confini*; che ha accettato e non mantenuto gli ordinamenti rappresentativi, forma generale di governo di tutto il mondo civile; che ha mostrato di non saper reggere né colla Costituzione, né senza; che si lagna di essere abbandonato da tutti e che il mondo non si leva più per sostenero il Temporale; che pure ha fatto prova della buona volontà dei fedeli a provvedere ai suoi bisogni colle limosine; che invita a concorrere alla Santa Sede il Clero dell'universo mondo; egli che

mentre si vede cadere disotto il non invadibile trono di sovrano temporale, pure riceve omaggi da tutte le parti quale pietre, non ha contribuito la sua parte alla soluzione?

L'Italia proclama la libertà della Chiesa. Essa se ne già presentire, che lascierebbe liberamente ordiarsi le Comunità parrocchiali e la diocesana, e che non interverrebbe nella nomina dei parrochi e de' vescovi. Ci vuole poco adunque, perché i fedeli d'ogni parrocchia provvedano al culto, alla Chiesa ed al Clero, e si eleggano il loro parroco, perché tutte le parrocchie contribuiscano i mezzi per il mantenimento della Chiesa diocesana, il cui capo sia eletto, come in antico, dal Clero e dal popolo; perché tutte le diocesi contribuiscano al mantenimento della Chiesa metropolitana nazionale, presso cui sieno rappresentate in un consiglio permanente; perché tutte le Chiese nazionali contribuiscano a mantenere la Chiesa universale, il cui capo cattolico possa appartenere a qualsiasi nazione, e sia l'eletto dei legati delle diverse Chiese nazionali, ed abbia privilegi ed immunità garantite da tutta Europa nel suo San Pietro, nel suo Vaticano, nella campagna annessa, dove sia anche il Collegio di propaganda accresciuto coi mezzi di tutto il mondo cattolico.

Così la libertà della Chiesa cattolica sarebbe stabilita e piena, nessuna garantia mancherebbe al suo capo il quale si sarebbe liberato per sempre dalle brighe del Tempore e si riconcilierebbe col popolo e colla civiltà moderna, la quale non poteva di certo imbalsamarsi nel medio evo, essendo destino dell'umanità di progredire. Questa sarebbe una vera vittoria, perché vittoria della Chiesa e di tutti i fedeli, non già vittoria, certo impossibile, di una casta contro tutti i fedeli, contro l'umanità, contro Dio. L'uomo che pronunciasse cotesta parola di pace dinanzi al clero di tutto il mondo il giorno di San Pietro avrebbe cominciato veramente il nuovo ordine di Provvidenza al quale egli si luse, avrebbe iniziato la conciliazione non soltanto tra popoli cattolici, ma in tutto il mondo cristiano, avrebbe confuso tutti i suoi nemici, consolato gli amici suoi, avrebbe operato la trasformazione della Chiesa nell'ordine dei fatti, come lo è in quella delle idee, accettando le forme rappresentative, le quali saranno ormai, più o meno corrette, le definitive per il mondo civile.

Ma se tale soluzione non si trova al Vaticano, perché non si troverebbe altrove? Perchè un accordo tra Francia ed Italia non dovrebbe disporla in quanto a Roma? Perchè i governi basati sul reggimento rappresentativo non dovrebbero operarla intanto nel dare alle Comunità parrocchiali e diocesane il Governo delle temporalità delle rispettive Chiese, eleggendo i propri amministratori? Perchè tale principio, deposito già in un progetto di legge di una Commissione della cessata Camera, non rivivrebbe? Perchè ciò ch'è stato cominciato non si finisce?

Ma intanto dobbiamo far comprendere a tutti che l'Italia non deve essere costretta a lottare contro sé medesima e contro i suditi del papa per mantenere il Temporale che cade da sé. Dobbiamo pensare che, se c'è qualcheduno da proteggere, sono le popolazioni. Dobbiamo invocare il nostro diritto di non avere nel bel mezzo del nostro Regno una causa continua di turbamenti e di disordini. Se i suditi del papa vogliono governarsi da sé, quale diritto avremmo noi, od avrebbe l'Europa d'impedirli? Chi può negare ad essi di godere di quelle istituzioni di cui tutto il mondo gode? Perchè gli ordinamenti rappresentativi esistenti in pressoché tutti gli Stati, nell'Austria medesima, in paesi appartenenti all'Impero ottomano, saranno eccesi da Roma? Perchè i Romani saranno gi-

schavi degli altri popoli, col protesto che lo scostumato Leone X vendeva le indulgenze ai loro antenati per la fabbrica di San Pietro? Nessun Romano penserà a distruggere San Pietro, o San Giovanni Laterano, o San Paolo, od a negare l'accesso ai pellegrini di tutto il mondo; i quali potranno continuare a depositarvi le loro offerte, ed a spendere i loro danari presso gli albergatori dell'eterna città; ma nessuno potrà credere che, mentre fu abolita la servitù in Russia e la schiavitù in America, debbano i soli Romani essere gli schiavi perpetui del mondo cattolico, di coloro che vogliono essere liberi in casa propria. Finché i Romani stanno quieti e non si muovono, si potrà credere che sieno paghi di rimanere schiavi, e tollerare la cosa, quand'anche vi sia di mezzo il diritto dell'Italia di appartenersi tutta intera: ma quale è il popolo libero e civile, che possa negare ai Romani il diritto comune quando essi lo chiedono? E adunque giunta l'ora di finirla, poichè la causa è giudicata e non domanda che l'esecuzione.

P. V.

Commemorazione di Custozza.

Oggi celebriamo noi pure, com'è di altre città, la commemorazione della battaglia di Custozza.

Essa, benchè non sia stata una vittoria divenne il preludio della nostra liberazione; essa ci rammenta l'impeto generoso e il valore de' nostri soldati; essa, se non per fortuna, e merito raro di capitani, sarà dall'istoria ricordata come l'ultimo immane cozzo di Italiani e di stranieri sul suolo sacro della nostra Patria.

Oggi il nostro labbro non sa cantare inni di gloria; e più che questi, a noi si addice il funebre compianto per que' prodi, i quali, or fa un anno, da fuoco micidiale o da ferro nemico furono spenti. Oh noi liberi e avvinti ad un avvenire più lieto, ripetiamo oggi i nomi e le gesta di que' prodi, e dedichiamo loro un più sentimento di gratitudine impenitita.

E ad onorarne la memoria, facciamo voto di vivere concordi, operosi, degni figli d'Italia.

G.

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(TECCHE)

nella tornata dell'8 giugno

Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete e di Mantova

(continuazione e fine)

Siccome però il par. 3 della legge 17 dicembre 1862 dava facoltà ai successori feudali di sciogliere anche prima di comune accordo, il nesso feudale sussestito fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale; ne segue che, se questo accordo è avvenuto, lo scopo della legge trovasi già conseguito; il diritto dei chiamati è tramutato in un diritto perfetto e convenzionale; e però tali accordi vanno rispettati.

L'articolo 3 del progetto è testualmente riprodotto dalla legge 5 dicembre 1861.

Vi corrisponde anche l'articolo 4, ma con due aggiunte.

L'una si rese necessaria per far cessare il concorso dello Stato a mezzo della regia procura di finanza nelle liti di rivendicazione esercitata dai feudatari contro terzi possessori; concorso che, secondo fe' esposto, era dai feudatari richiesto per vantaggiarsi dell'assistenza fiscale, che formava e forma l'oggetto dei maggiori reclami di quelle provincie; e che non ha più scopo né giustificazione, quando lo Stato non si riserva alcuna compenso per la perdita dell'alto dominio e rinuncia ad ogni suo diritto sul feudo.

L'altra aggiunta deriva dal bisogno di provvedere a quei pochi casi nei quali fu pronunciata la decisione di affrancamento, giusta il disposto della suddetta legge austriaca. Se queste decisioni non sono state eseguite, non costituiscono che un titolo di credito, al quale era equo riconoscere tosto che si rinunciava allo stesso credito, se non fosse ancora liquidato; la liquidazione non altera né monoma la ragione politica per la quale si votava nel 1861 la rinuncia al compenso, ed ora la si ripete per le provincie della Venezia e di Mantova.

Ma se di già si fosse eseguito il pagamento del compenso liquidato, non sarebbe più il caso della rinuncia; e non vi è ragione per obbligare l'erario alla restituzione di quanto giustamente ha esatto. In questo caso però non è neanco giusto esigere dal vassallo, che avesse pagate tutte e gran parte delle rate della competenza di affrancamento, la continuazione del pagamento delle prestazioni, tanto annue quanto straordinarie, delle quali tratta l'articolo successivo. Lo indennizzo da lui pagato per l'affrancamento

dei feudi esclusi dal par. 5 della legge 1863 rappresenta per l'appunto il capitale di codesto prestito; e per i feudi dei quali si par. 10 un capitale maggiore: sarebbe quindi una manifesta ingiustizia esigere da lui le prestazioni delle quali ha pagato il capitale, lo che costituirebbe un doppio pagamento, mentre, dagli altri vassalli non se n'esige che uno solo. Se non ha pagato per intero, è giusto che pighi quanto resta a compiere il capitale delle prestazioni, cui altrimenti fosse tenuto, e secondo lo stesso dell'art. 5.

Come nella legge del 1861 sono state conservate quali rendite fideiussorie, le prestazioni annue o straordinarie in danaro od in generi, e determinato il modo di valutazione delle rendite in natura; così l'articolo 5 del progetto riproduce il corrispondente articolo di quella legge, o provvede per il pagamento ed affrancamento colto regole fissate dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, vigente nelle altre provincie del regno.

L'articolo 6 riguarda il compenso dovuto ai signori privati e subinfeudanti. La legge del 1862 estendeva loro le regole del compenso attribuito allo Stato cui con ragione erano equiparati, perché eguale era la perdita dei diritti per lo scioglimento del vincolo feudale; e nel par. 12 si disponeva sulla divisione, tra il signore del feudo e quello del subfeudo, dell'unico compenso cui il vassallo era tenuto.

Quando si parla del presente progetto di legge sorse la questione, se limitandosi il diritto dello Stato alle sole prestazioni annue o straordinarie ed affrancabili a volontà del debitore, alle stesse misure dovessero assoggettarsi i signori privati e quelli del subfeudo; ovvero doversero i medesimi continuare a percepire lo indennizzo, secondo le disposizioni più favorevoli della legge 1862.

Per la negativa si allegava che essi di già avevano acquistato diritto a quella misura; e che se lo Stato poteva rinunciare ad un suo diritto, non poteva, o per lo meno non era conveniente che ne imponesse ai privati la rinuncia a vantaggio di altri privati.

Ho però considerato:

Che il diritto dei signori privati e del subfeudo a quei modi di compenso era conseguenza dello stesso diritto accordato allo Stato; e quindi modificandosi il diritto di questo, si deve modificare il diritto di quelli che non ha una diversa ragione di essere, e non può dirsi un diritto loro acquisito, quando non lo hanno esperito;

Che i diritti dei quali godono — o consistono in prestazioni; e sono conservati come una proprietà fideiussoria o privata, della quale avevano diritto a chiedere la conservazione: — o sono diritti soggetti a caducità, od altre pretese signorili derivanti dal regime feudale, o come conseguenza della signoria o giurisdizione, altra volta da essi esercitata e della quale sia dal principio del secolo furono privati; e non hanno diritto a compenso, nella stessa guisa che non se n'è mai dato nelle leggi di altre nazioni;

Che i signori privati sono solamente le mense vescovili; ed i feudi di queste non sono veramente privati puri, avendo deciso la Commissione di allodializzazione, in virtù delle venute terminazioni, che ne spetta l'alto dominio allo Stato;

Che questi signori privati, e maggiormente i subinfeudanti, hanno un compenso nell'abolizione del vincolo per quale erano soggetti allo Stato come primo signore;

Che sarebbe ingiusta una differenza fra i vassalli dello Stato e quelli dei signori privati, derivata soltanto dalla qualità del dominio diretto; mentre ritraggono dall'abolizione eguale vantaggio;

Che finalmente la nuova legge si propone, per ragioni d'interesse generale, la immediata libertà dei feudi, ed annienta o modifica le condizioni che supponeva la legge del 1862 per la liquidazione e pagamento dell'indennizzo nei paragrafi 14, 15 e seguenti: onde è resa impossibile l'esecuzione di compenso, altrettanto difficile e dispendioso, e sempre contrario alle provvidenze di quelle popolazioni reclamate, le quali miriamo a soddisfare col presente progetto di legge;

Vi propongo quindi di assoggettare i signori privati e dei subfeudi allo stesso misure disposta nell'interesse dello Stato.

L'articolo 7 del progetto è la riproduzione dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1861 per la riserva dei diritti di proprietà o d'altra natura acquisiti da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della legge, e per la conservazione delle istituzioni esistenti.

Fu esternato l'avviso, doversi aggiungere in questo articolo una disposizione con la quale, annullando o modificando il numero 2 del paragrafo 4, si estende alla disposizione del numero 1 dello stesso paragrafo alle pretese di persone private, fondate nel diritto feudale; doversi cioè stabilire che tali pretese tornino inesprimibili, se prescritte secondo le leggi civili, o dirette contro terzi possessori di buona fede ed a titolo oneroso. Si chiedeva queste disposizioni in vista delle molte liti introdotte nel termine di tre anni, prelinito nel numero 2, per le quali erano molestati 10 mila abitanti nel solo Friuli.

Per quanto interessa deitate le condizioni di tanto numero di possessori, non ho creduto potersi introdurre nella legge una disposizione per la quale si venisse ad annientare diritti di privata proprietà, dando alla legge un effetto retroattivo. La legge del 17 dicembre 1862 aveva di già stabilito una breve prescrizione in favore del terzo possesso di buona fede e con titolo oneroso: sarebbe ingiustizia colla nuova legge dichiarare inesprimibile un'azione che si trovava di già introdotta in giudizio prima del 1862, o che lo è stata nel termine della legge del 1862: stabilito: e sarebbe ugualmente ingiustizia dichiarare in corso la prescrizione, se fosse vero che per le leggi precedenti l'azione o il fondo non erano soggetti. Tutto le volte che fu assoggettato alla prescrizione un diritto che prima non lo era, non si è

mai resa operativa la prescrizione per tempo anteriamente decorso. Non vi è alcuna ragione per allontanarsi nella specie del sistema seguito dal Codice civile, e che è conforme ai principi del diritto. Del resto è opinione prestoché generale che, cessato il concorso del fisco, o non si continuassero simili giudizi, o sarà facile terminali con equa transizione.

L'articolo 8 è una conseguenza dei precedenti: per effetto di essi viene resa effettiva inoltre l'opera della Commissione di allodializzazione, istituita in Venezia a tenore della legge austriaca e già sciolta nei suoi membri col regio decreto 10 ottobre 1860, numero 3280. Siccome però la detta Commissione era pure competente alla liquidazione delle prestazioni feudali, così, soprimente, fu riputata opportuno di dichiarare competenti i tribunali ordinari nelle questioni relative a tale liquidazione.

Dovevano del pari sopprimersi la Corte feudale e le Corti ausiliarie; tribunali eccezionali per giudicare dei feudi, che per la presente legge cessano di esistere. E per la stessa ragione era il caso di abrogare il paragrafo 86 della norma di giurisdizione vigente in quelle provincie, e la sovrana risoluzione 28 ottobre 1845, che regolava la competenza e la procedura particolare delle eredità feudali; ed occorreva provvedere per le ventilazioni pendenti, che non sono poche e quasi sempre di grave importanza.

Nell'articolo 10, colla formula consueta, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 17 dicembre 1862 che non sono contrarie alla presente legge; appunto per non pregiudicare alcuno dei diritti acquistati ai terzi possessori per paragrafo 3.

Signori, la legge che vi propongo, sollecitata dalle popolazioni delle provincie della Venezia e di Mantova, è conforme alle esigenze dell'interesse generale e dei privati; fa loro sentire l'immediato affrancamento della proprietà territoriale come uno degli effetti benefici della politica libertà ed indipendenza, e lo parifica alle altre provincie del regno, per quanto era possibile a fronte i diritti con cui con la legge del 12 dicembre 1862, Cividale, quindi che avrà favorire il vostro suffragio.

Progetto di legge

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d'Italia.

Art. 1.

Sono aboliti, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, tutti i vincoli feudali che ancora sussestito nelle provincie della Venezia e di Mantova sopra beni di qualsunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi.

Art. 2.

La proprietà e l'uso frutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od avenuti diritto alla investitura.

La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti, od avenuti diritto all'investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, natu o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore. L'uso frutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od avenuti diritto alla investitura durante la loro vita.

Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 5 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale.

Art. 3.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo precedente.

Art. 4.

Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, né pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

Se la decisione di affrancamento è stata eseguita, e pagato lo interno compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente.

Art. 5.

Le annue prestazioni in danaro od in generi, che giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale fossero dovuti dai possessori dei beni feudali, saranno conservate come rendite fideiussorie, e potranno essere dai debitori affrancate, pagando cento lire di capitale per ogni cieco di annua prestazione.

Le prestazioni in natura si calcoleranno in danaro, secondo i prezzi presi per base nel consenso; e se non furono apprezzate, in proporzione di quei prezzi.

Le prestazioni che vengono soddisfatte in modo di laudemio saranno riscattate, pagando la metà del laudemio medesimo. I pagamenti e le affrancazioni saranno regolati dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636,

nei casi della stessa contemplati, al quale effetto non esso pubblicata nella provincia della Venezia e di Mantova.

Art. 6.

I signori dei feudi privati non potranno quindi pretendere indennizzo o compenso veruno per lo svincolo del nesso feudale; «tutti gli effetti della sentenza di affrancamento passate in giudicato. Continueranno teni ad esigere le prestazioni annue, e lo straordinario di laudemio, o tolleste, loro dure, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, dai possessori di beni feudali, i quali potranno affrancate, secondo è disposto nell'articolo precedente.

Art. 7.

Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Parimenti non s'intenderanno colpiti dalla presente legge le istituzioni ecclesiastiche ed altre simili, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Art. 8.

È soppressa la Commissione di allodializzazione già istituita in Venezia.

Le questioni, che insorgessero per l'affrancamento delle prestazioni feudali od altri oggetti dipendenti da questa o dalla precedente legge, saranno portate davanti i tribunali ordinari secondo la norme generali di competenza.

Art. 9.

Sono sopprese la Corte feudale in Venezia e le altre ausiliarie già esistenti.

Sono pure abrogate le disposizioni portate dalla sovrana risoluzione 21 ottobre 1845, ed il disposto del § 80 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852.

Le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte; e gli atti d'assegno saranno restituiti alle parti rimesse ad esercire le loro pretese nella via ordinaria civile.

Art. 10.

La legge 17 dicembre 1862 è abrogata in quanto sia contraria alle disposizioni della presente legge.

Il tentativo di TERNI

Nessun partito vuole assumersi la responsabilità del fatto di Terni. Il *Diritto* — francamente disapprova — il tentativo dei giovani che volevano invadere il territorio romano; la *Libertà* dichiara che il partito d'azione non c'entra per nulla; e la *Nazione*, a quelli che ne danno come autore il *Comitato nazionale Romano*, oppone la più energica smentita. Nell'*Opinione* troviamo a questo proposito una lettera nella quale l'on. Checchetelli dopo aver detto che «la questione romana deve risolversi in Roma» aggiunge che, «qualunque sforzo fatto ai confini, può pur soddisfare a

ai contatti tutti né avendo a vita di avventarsi anche
presso i dilettanti filarmonici, quasi tutti invitati
e ovunque curi e ben accolti dall'intera popolazione.

Tutto ciò seguiva presenti gli u. rr. deputati i
quali per quanto riguarda dalle deposizioni, furono sor-
presi dal fatto non seppero riconoscere e togliere la
vera causa del tumulto, e quindi il loro intervento
sembrò a taluni essere a favore dei provocati.

In presenza di tali fatti la città tutta si commosse,
l'autorità comunale raccolse relazioni e presentò
formale denuncia all'autorità politica domandando
opportuni procedimenti.

Fino ad ora non fu presa alcuna misura decisiva,
solo fu aperta l'inchiesta sui fatti e si procede
negli esami. Non si dubita che l'autorità saprà ri-
spondere ai bisogni ed alla giusta esigenza del pa-
ese, e saprà risparmiargli in appresso il ri-novamen-
to di scene così afflgenti e pericolose.

VENT'OTTO.

Austria. Il direttore generale e dieci agenti
della Compagnia della strada ferrata meridionale su-
na arrivati a Innsbruck, onde esaminare i lavori della
linea del Brenner, che sono prossimi ad essere ter-
minati, e per intraprendere la prima corsa di prova
su questa nuova sezione. L'apertura solenne della
linea del Brenner dovrà aver luogo entro l'estate
corrente.

Francia. — Legge nella France:

Si domanda quando potranno aver luogo i di-
battimenti riguardo all'attentato del bosco di Boulo-
gne. Credesi con qualche fondamento, che l'istruzione
potrà esser chiusa negli ultimi giorni di que-
sti settimane. Le energiche dichiarazioni di Bere-
zowski, il quale persiste a sostenere ch'egli non ha
complici, semplificano di molto l'informazione. Tu-
tavia si pretende che un numero abbastanza grande
di persone furano interrogate nell'ipotesi che Bere-
zowski non fosse non un attore isolato, ma facente
parte d'una cospirazione. Il prigioniero è tuttora
alla Conciergerie. Non è vero ch'egli sia ora ammalato, come si boccia; benché abbia sofferto in
seguito alle sue ferite, la febbre lo ha abbandonato a
poco a poco.

Prussia. Nei cantieri del Tamigi si sta co-
struendo per il governo di Prussia una corazzata di
straordinaria forza: sarà della portata di 6,938 ton-
nellate con una macchina della forza nominale di
1150 cavalli: porterà 30 cannoni, molti di questi
di 50 tonnellate e del calibro da 300 libbre inglesi.
Si chiamerà *Wilhelm I*.

Messico. Le notizie dall'America sulla sorte dell'
imperatore Massimiliano sono tuttora incerte. Secondo
la *Debatedi Vienna*, Juarez opponendosi che Massimiliano
fosse tradotto dinanzi ad un Consiglio di guerra, ma
il generale Escobedo e il suo partito lo volevano.

Il generale Mejia, facoltato per ordine del giurista
Corona, era un indiano puro sangue. Egli aveva
guerreggiato a lungo, senza mai deviare dalle sue op-
zioni. La cruce di commendatore della Legione d'onore
aveva ricompensato i fedeli servigi da lui prestati
alle truppe francesi. Due anni fa Mejia aveva rimesso
in libertà lo stesso Corona, ch'egli aveva fatto pri-
gionario a Matamoras. Mejia era un ufficiale di gran
valore, di straordinari talenti strategici e di mag-
nanimi sentimenti.

Severo Castillo, e cui toccò una sorte eguale, non
aveva egli pure a rimproverarsi nessuno di quelli
atti di crudeltà che sono tanto famigliari ai generali
messicani.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE FATTI VARI

Una petizione al Parlamento.

La onorevole Giunta Municipale di Udine conve-
nne, subito scorso alle ore 6 pom., nella sala del
Consiglio alcuni cittadini tra cui molti avvocati, per
disentare sull'opportunità d'inviare una petizione al
Parlamento circa oggetto di massima importanza pro-
vinciale, vale a dire circa il progetto di Legge pre-
sentato testi del Ministro guardasigilli sull'abolizione
dei feudi del Veneto e della Provincia di Mantova.
Quel progetto di legge è di già sott'occhio de' nostri
lettori perché stampato nell'ultimo numero e in
quello d'oggi del *Giornale di Udine*.

L'assessore avvocato Paolo Billia con chiaro
e logico discorso dimostrò lo stato delle cose
in Friuli riguardo le questioni feudali, fece cono-
scere i punti saglienti del progetto ministeriale;
concluse non essere questo sufficiente a togliere il
tale, e propose quindi l'invio d'una petizione, di
cui lessè anche lo schema. La suddetta petizione,
scritta dall'avvocato Billia, dimostra a tutta evidenza
lo stato della questione, e tende a proporre che nello
stesso d.i. feudi sieno rispettate le ragioni dei terzi
possessori di buona fede.

Tutti gli astanti approvarono la massima d'inviare
la petizione, se non che l'avv. Fornera fece alcune
osservazioni circa la forma di essa, e circa il biso-
guo di accennare con maggior forza a quanto nel
progetto del signor ministro guardasigilli sembra
dilettoso e mal rispondente al bisogno per cui s'in-
voca una Legge. Nella discussione circa la forma della
petizione presero parte Pav. Compiuti, il deputato
Valasse, il dott. Pecile, qualche altro, e si conchiuse
con la nomina di una Commissione che si unisse
all'assessore municipale avv. Billia per eseguire nella

detta petizione quelle poche modificazioni che valgono
dare ad essa maggior levità, ed insieme, in alcuni
punti, meglio farla quale protesta della nostra
Provincia, altrimenti inutile nell'attualmente.

Per siffatta iniziativa s'ebbe l'onorevole Giunta in
meritata lede. Nei stessi erano certi che i nostri deputati
al Parlamento vorranno unirsi alla Giunta e al paese
per facilitare l'attuamento della scopo.

Blasco degli aspiranti al posto di Segretario
comunale che in seguito agli esami scritti e verbali
furono dichiarati idonei dalla Commissione apposite-
mente istituita.

Tutti Antonio di Udine con punti complessi 40 sopra 60
Maddeleina Giov. Batt. di Fava 37 • •
Giardolino Aristide di S. G. di Nogaro 44 • •
Cleani Giuseppe di Pinzana 51 • •
Bustinelli Domenico di Cavasso 45 • •
Gervasoni Cattarino di Magrano 46 • •
Missis Giov. Batt. di Forzaga 51 • •
Cernelutti Carlo di Cassacco 42 • •
Foscolini Luigi di Manzano 46 • •
Lodale Antonio di Pazzuola 52 • •
Bortolotti Pietro di Majana 50 • •
Marioni G. B. di Formi di sotto 54 • •
Polo Biaggio di Formi di sotto 48 • •
Della Mez G. B. di Raccolana 43 • •
Spadolini Giov. di Goris 45 • •
M. Grandini Carlo di Marano 50 • •
Fabris Antonio di Passerano 41 • •
Geconi Silvio di S. Daniele 48 • •
Audriguetto Angelo di Pordenone 52 • •
Stabbari Santo di Pordenone 47 • •
Zimbino Pietro di Bagogna 41 • •
De Luca Giacomo di Roveredo 51 • •
Trevisan Bernardo di Pasiano 56 • •
Cirello G. B. di Aviano 42 • •
Cigolotti Francesco di S. Quirino 40 • •
Anzil Paolo di Varmo 50 • •
Giani Carlo di Cionico 43 • •
Pausi Nicolo di Raccolana 40 • •
Buzzi Mattia di Pontebba 49 • •
Cojazzi Luigi di Roveredo 53 • •
Buttolo Antonia di Resia 43 • •
Cassetta G. B. di Udine 40 • •
Foraboschi Giuseppe di Mogno 40 • •
Tutti Tommaso di Gemona 41 • •
Federli G. B. di Pordenone 51 • •
Tassanetti Valentino di Cosizza 50 • •
Comuzzo Luigi di Feletto 43 • •

Il prof. Alfonso Cossa, Direttore dell'
Istituto tecnico, essendo stato nominato (come già
annunciavamo) cavaliere dell'ordine muratiano, ieri
a sera tutti i professori di esso Istituto si adunano-
no all'Albergo d'Italia per festeggiare la ben meritata
distinzione che il Governo del Re impartiva al loro
illustre capo. E per dimostrargli in qualche modo la
stima e l'affetto che a lui si stringono, ebbero il bel
pensiero di presentargli la decorazione del suddetto
Ordine.

Le benemerenze del direttore cav. Cossa per l'i-
struzione popolare, gli inlessi studii scientifici,
la schietta ammirazione che per lui sentono i cittadini
udinesi, sono circostanze che noi notiamo con molto
contento. Difatti il bene di un Istituto d'istruzione
dipende in massima parte dallo zelo del capo e della
fiducia che docenti e discenti ripongono in esso,
come anche dal conforto che viene dall'opinione
pubblica.

CORRIERE DEL MATTINO

L'ultimo numero dell'*Opinione* reca: «Dicesi che la
Commissione sull'asse ecclesiastico mantiene le di-
sposizioni della legge 7 luglio 1866 aggiungendo che
i censi, livelli, ed enti ecclesiastici soggetti alla con-
versione vadano in favore del fondo culto. Bispetto
allo preniente parrocchiali non si proporrebbe
alla Giunta alcuna innovazione. Siccome l'e-
missione dei beni deve compiersi nel corso di
parecchi anni la Commissione proprorebbe di accordare
al Governo facoltà di emettere titoli di credito,
come sarebbero le obbligazioni fondiarie estinguibili in
un numero determinato di anni col profatto del
prezzo de' beni istessi. L'emissione dovrebbe farsi per
metà mediante sottoscrizione pubblica all'interno;
per l'altra metà potrebbe farsi per trattative private
con pubblici stabilimenti di credito nell'interno e
con case estere. Si aggiunge che la Commissione ri-
conosce che la emissione di titoli nella presente
condizione della finanza dovrebbe farsi a patti une-
rasi, voglia proporre che tale operazione si dovesse
finché non sian si voltati nuove tasse o modifi-
cazioni di tasse vigente assicuranti alle finanze una
maggiore entrata di 80 milioni. La Commissione sul-
l'asse ha eletto a relatore Ferraris. »

La *Gazzetta di Firenze* dice a questo proposito
che il più perfetto accordo regna tra la Commissio-
ne ed il presidente del Consiglio.

L'*Italia* aggiunge che l'onorevole Ferraris sarà in
grado di presentare la relazione mercoledì o giovedì.

Secondo lo stesso giornale fra breve sarà distri-
buito agli uffici il progetto di legge sulle tasse di
macinato.

Le economie sul bilancio della guerra superano
quello di tutti gli altri bilanci uniti assieme. Ad
8,928,558 lire di economia proposta dalla Com-
missione, bisogna aggiungere 6,363,000 derivanti
dal ritardo nella leva sui nativi del 1866.

La voce che il generale Pallavicino in un eccesso
di gelosia avesse ucciso la moglie, è smentita. Anzi
i giornali di Firenze pubblicano una dichiarazione

del deputato San Donato, Monicella e Corte, della
cui si smentiscono anch'essi tali notizie ed aggiungono che « la vita comune di questo distin-
to generale è invidiabile per durezza, astio e
concordia. »

Sui dissordini successi a Verona in occasione della
festa del *Corpus Domini*, i giornali di quella città
non dicono molti scherziosi. L'*Adige* dice: « Il
risultato unico a cui siano giunti delle nostre infor-
mazioni è la confusione... Vito questo di sufficiente e di
certo che la processione fu interrotta e sconsigliata,
piuttosto per impedire che il popolo di calo-
ra che ne formavano parte, che non per azioni di
tutta la comunità a compromettere la sicurezza personale
del clero e di quanti lo seguivano o partecipa-
vano. Anche l'*Adige* conferma che il dissordine fu
conseguenza del timer punto più che di altri possi-
bili. I carabinieri fecero quattro o cinque arresti; il
prefetto emanò un proclama ora raccomandando la
tranquillità ed il rispetto alle leggi, e tutto finì così. »

L'Opinione ha da Monsummano, il 21 giugno:

« Stamattina è qui giunto il generale Garibaldi coi
suoi figli da Signa. Egli si è per esempio per es-
perimentare l'azione dei rimonti legni a vapore della
Grotta, di proprietà dei nobili conti Nencini-Giusti. I proprietari, il sindaco, la Giunta, la banda musicale
e tutti gli abitanti dell'insigne terra di Mon-
summano, non che quelli di queste amene campagne,
concorsero a festeggiare l'arrivo dell'illustre
generale, che si è mostrato molto soddisfatto della
generosa ospitalità dei signori Nencini-Giusti e dell'a-
morosa accoglienza fatta gli da questi abitanti. »

La *Libertà* smentisce la voce corsa di una tre-
menda s'atura che si dicesse toccata al Mordini e
che noi pure, con ogni riserva, riportiamo da un
giornale milanese.

Giova che tutti sappiano che certi preti italiani,
che vanno pellegrinando a Roma, vi vanno facendo
a meno del passaporto italiano: avendo la Corte di
Roma di posto ch'essi possano entrare nei felicissimi
stati con un semplice foglio di consenso del ve-
scovo, o del parroco, i quali naturalmente non lo con-
cedono che a due patti; primo si è quello di essere
affiliati alla suita congiura contro questo eretico re-
gno d'Italia; secondo poi è quello di consacrare la
metà della somma, ch'essi risparmiano facendo a
meno del passaporto italiano, a favore del danno di
S. Pietro! Senza dubbio là è un'invenzione inge-
gnosa: far risparmiare ai preti la metà del prezzo
del passaporto, togliere una tenue risorsa al nostro
governo, e accrescere l'entrata dell'obolo di S. Pie-
tro: chi non ne converrebbe?

Scrivono da Firenze alla *Finanza*:

Il nuovo codice penale è stato condotto a
termine dalla commissione incaricata di compilarlo.
Finora in tutte le provincie italiane meno le venete
e le toscane, è in vigore il codice piemontese. Trat-
tandosi di unificare la legislazione penale di tutto
il regno, non potevasi non tener conto dell'abolizio-
ne della pena di morte in Toscana. Per quanta au-
torità avesse il voto del Senato contro l'abolizione
della pena di morte pure non si poteva ristabilirla in
Toscana, dove non esiste, e non si poteva man-
tenere nelle altre provincie, quando nelle toscane
era abolita. La pena di morte fu adunque depennata
dal codice novello, sostituendovi la relegazione
all'ergastolo per tutta la vita.

Se le nostre informazioni che ci vengono tra-
smesse da Firenze sono esatte, nel progetto di legge
sulla contabilità, elaborato dalla commissione all'uo-
po prescelto, prevalse il sistema della contabilità
napoletana. Però il controllo fu mantenuto nella
Corte dei conti e qui si può dirsi che al controllo
manca gran parte della sua efficacia e che non si
ha un sistema perfetto il quale sorprende e colpisca
le malversazioni sul nascente. In una parola, il pro-
getto di legge, che andrà a discutersi, innova la no-
stra viziosa contabilità, ma non raggiunge quella
perfezione, che era troppo facile conseguire assegnan-
do alla Corte dei conti quella parte che le spetta sen-
za esagerarla.

TELEGRAMMA PRIVATO.

AGENZIA STEFANI

Firenze, 24 giugno.

CASIERA DEI DEPUTATI

Tornata del 22 giugno.

Si discute il bilancio della guerra.

Civinini chiede che le massime proposte
dalla commissione non si discutano ora, ma
si rinviino alla discussione del progetto di
ricondizionamento dell'esercito e al bilancio del
1868.

Corte e Farini si oppongono, sostenendo
non essere radicali le proposte presentate
dalla commissione.

Griffini dice che la commissione sul ri-
condizionamento dell'esercito non si oppone alle
massime della commissione del bilancio.

Carini combatte la commissione.

Fambrini spiega le proposte della commis-
sione e le riforme ammontanti a 19 milioni.

I ministri della guerra e dell'interno, e Bi-
xio sostengono non potersi ora discutere le
massime toccanti agli organici; chiedono si

deliberi sulle proposte relative ai capitoli in
cui le economie proposte non compromettano
l'ordine generale.

Dopo vario replica di opposenti e soste-
nitori è approvata la proposta Samminiatelli
che stabilisce che, riservata la discussione
delle massime generali, si passa alla discussione
delle economiche proposte nei capitoli.

Costantinopoli. 21. Assicurasi che l'ordi-
nare ricorda di secondandone alle proposte con-
tenute nella nota collettiva delle potenze avendo
Omer lasciato fatto prevedere prossima la pacificazione
di Costantinopoli. Il Sultano è partito per la Francia.

Varsavia. 21. Un ukase ordina di sospen-
dere la coltiva dei beni di quelli che presero parte
all'insurrezione, purché questi beni non siano già
incassati come proprietà dello Stato.

Vienna. 21. Un rossito imperiale concede
piena amnistia a tutti i condannati politici dal 13
marzo 1848 in poi.

Parigi. 21. **Corpo legislativo.** Rhouer dice che
il governo riconosce la necessità di aggiornare la
Camera e d'avviso di mettere all'ordine del giorno
la discussione del bilancio e di rinviare le altre leggi
alla prossima sessione che aprebbesi il primo novem-
bre. Rhouer protesta contro l'idea che tale proposta
sia una dilazione delle promesse liberali dell'impe-
ratore. Dopo le osservazioni di Olivier, di Thiers e
di altri, la Camera adottò la proposta con 210 voti
contro 84.

La discussione del bilancio comincerà mercoledì.
La Camera cominciò quindi a discutere il progetto
di crediti supplementari del 1866.

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

PREZZI CORRENTI DELLE GRANAGLIE
sulla piazza di Udine.
dal 17 al 22 giugno.

| Prezzi correnti: | | |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Frumento venduto dalle s. 10. | ad s. 17. | 17. |
| Granoturco | 9.26 | 10.25 |
| Segala nuova | 7. | 7.30 |
| Avoia | 10.60 | 11. |
| Fagiolini | 11. | 12.50 |
| Sorgerosso | 4. | — |
| Ravizzone | 9. | 12. |
| Lepiai | 9.70 | 10.30 |
| Promontoni | — | — |

N. 10108.

p. 2

EDITTO.

La r. Pretura in Cividale rende noto all'assente d'ignota dimora Giusto Binutto di Attimis avere Antonio Leonarduzzi oggi in di lui confronto ed in confronto di Caterina Verzegnassi prodotta petizione pari data e N. per pagamento di it. lire 282.93 in causa di generi conceduti da 9 Giugno 1866 a 20 febbraio 1867 e che sopra detta petizione venne fissata la comparsa per il giorno 5 Agosto ore 9 ant. e che per non essere noto il luogo di sua dimora gli venne a di lui pericolo e spese deputato in curatore quest'Avv. dott. Carlo Podrecca, onde la lite possa procedere nei sensi del vegliante regolamento Giudiziario.

Si eccita pertanto esso assento d'ignota dimora Giusto Binutto, o a comparire in tempo personalmente, o a fornire dei necessari mezzi di difesa l'industriale patrocinatore, ovvero ad indicare egli stesso un nuovo rappresentante, ed infine a fare tutto ciò che crederà più conforme al suo interesse, dovendo in caso diverso ascrivere a sé medesimo le conseguenze della propria inazione.

Il presente si affligge in quest'Albo Pretorio, nei luoghi di metodo e s'inscrive per tre volte nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura
Cividale, 24 maggio 1867.

Il R. Pretore
ARNELLINI

A. Malloni.

N. 2186.

p. 4

EDITTO

Si notifica agli assenti Odorico e Giacomo q. Antonio Buttolo di Resia che li Giovanni e Giuseppe fu Eugenio Buttolo di detto luogo minori rappresentanti dal Curatore Avv. Dott. Dell' Angelo, hanno prodotta in di loro confronto e di altri consorti a questa R. Pretura la Petizione 17 Giugno 1867 N. 2186 nei punti:

I. di manifestazione giurata della sostanza abbandonata dal fu Antonio Buttolo detto Zuccola.

II. di comprensione della manifestazione di enti determinati.

III. di comprensione nell'asse del fu Antonio Buttolo di quanto risulterà dai punti I. e II.

IV. di divisione, rifiuse le spese, — e che per non essere noto il luogo di loro dimora venne ad essi deputato in curatore quest'Avv. Dott. Giacomo Scata, e di loro pericolo e spese, onde la causa secondo il vigente Giudiziario Regolamento pronunciarsi come di ragione, — fissata all' uopo l'A. V. del 5. Agosto p. v. ore 9 ant.

Venendo quindi essi Odorico e Giacomo q. Antonio Buttolo eccitati a comparire in tempo personalmente, ovvero a far tenere al deputato curatore i necessari documenti di difesa, ed istituivisi essi stessi un altro Curatore, oppure, produrre quelle determinazioni che reputassero più conformi al proprio interesse, altrimenti dovranno attribuire a loro medesimi le conseguenze della loro inerzia.

Si pubblicherà per tre volte nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura
Cividale, 17 Giugno 1867.

Il Reggente
Dr. B. ZARA.

Banca del Popolo
(Sede centrale Firenze)
Succursale di Udine.

AVVISO

L'ufficio della Banca del Popolo di Udine situato in contrada Barberia N. 993 è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 merid. per le seguenti operazioni:

Depositi di risparmi.

Prestiti su cambioli.

Prestiti su pegni di carte di valore.

Sconti e cambi.

Conti correnti fruttiferi e infruttiferi.

Il direttore L. RAVENI

N. 8100

MUNICIPIO DI UDINE

Il Comune di Udine ha disponibile una quantità di mobili, effetti da letto, lenzuola, coperte ecc. che

prima servivano per gli alloggi dell'Ufficialità di Guarniglione e per il Casermaggio Comunale.

Avendosi determinata la vendita, se ne porge avviso ai singoli Comuni per quelle provviste delle quali abbisognassero.

Udine, 24 maggio 1867.

Il ff. di Sindaco
A. Morelli-Rossi

RAPPRESENTANZA

Nel Veneto, Istria e Dalmazia
dei Bacologi sig. Antonio
Albini e Carlo Orio di Milano.

Coi primi del passato Maggio il distinto Bacologo Cav. Carlo D. Orio ha intrapreso il suo terzo viaggio per il Giappone colla lusigna di ottenere quest'anno la facoltà d'invigilare personalmente la confezione della semente in quelle località.

Anche quest'anno il sig. Antonio D. Orio Albinis sta confezionando in Brianza una rilevante partita di semente proveniente dai bozzoli color zolfino ottenuti dai cartoni originali Giapponesi.

I brillanti risultati che vanno ottenendo, specialmente dai cartoni verdi tanto originali che riprodotti, animarono questi signori ad estendere sopra una più vasta scala le rispettive operazioni ché, così divise, il disimpegno riesce più diligente e più sicuro.

A questo effetto si ricevono a tutto il corso Giugno le sottoscrizioni delle azioni alla Società Bacologica Carlo Orio e comp. per l'importazione diretta di seme bachi da seta del Giappone per la primavera 1868, ed in base allo Statuto sociale 22 Febbraio p. p.

Le commissioni cartoni originali dal Giappone verso anticipazioni di lire 4 l'uno e di semente di prima riproduzione a bozzolo color zolfino verso anticipazioni di lire 2 l'oncia di 27 grammi.

I prezzi dei cartoni della Società C. Orio e Comp. saranno fissati al puro costo, più lire 1.50 l'uno di provvigione, nel più breve termine possibile e moderati come il solito, del che i signori allevatori da tanti anni ne hanno prove indubbi.

Le commissioni per il Veneto si ricevono dai soliti signori incaricati.

Vicenza 1. Giugno 1867.

C. RIZZETTO.
Rappresentante

Per Udine ricolgersi in Contrada delle Erbe al N. 989 rosso,

500,000 FRANCHI
COME PREMIO PRINCIPALE

da guadagnare nella grande Estrazione del Prestito a Premi delle Strade ferrate e Navigazione a vapore, quale avrà luogo

Il 1. luglio 1867.

15000 cartelle devono guadagnare senza dubbio nel subdetto giorno i seguenti 1500 premi:

1 da franchi 300.000; 1 da franchi 80.000; 1 da franchi 40.000; 2 da franchi 10.000; 2 da franchi 5.000; 2 da franchi 3.000; 4 da franchi 2.000; 37 da franchi 800 e 1430 da franchi 320.

Ogni cartella estratta deve infallibilmente tenere uno dei sopradetti premi; e nessun'altra Lotteria di Stato offre tanta probabilità di guadagni di un'importanza simile.

Valida per questa prossima Estrazione:

Una mezza cartella costa L. it. 10

Una intera " " 20

Sei intere cartelle costano " 100

Le ordinazioni devono essere accompagnate col valore in francobolli, coupons o biglietti della Banca Nazionale Italiana e saranno eseguite con più grande prontezza come anche sarà spedito gratuitamente e fra' il listino di estrazione.

Il Banco di Lotteria
G. M. MAYER
a Francoforte s.M. (Prussia).

Udine, Tipografia Jacob e Colognes.

LA DITTA
LESKOVIC e BANDIANI

D I U D I N E

AVVISA

che è tuttora ben provvista di

ZOLFO

in modo da poter soddisfare alle occorrenze per la seconda e terza zolforazione di questa Provincia.

SOTTOSCRIZIONE
CARTONI SEME BACHI
GIAPPONESI
ORIGINARI.

Si ricevono le Commissioni presso l'incaricato Arrigoni Alessandro in Udine contrada Filippini N. 1822 nero.

SULLA PIU' RETTA INTELLIGENZA
DELLA
LEGGE 17 DICEMBRE 1862

SULLO
SVINCOLO DEI FEUDI
NEL VENETO E NELLA PROVINCIA DI MANTOVA
nella pratica sua applicazione
NONCUE'

DELLE LEGGI 13 DICEMBRE 1586

E
29 MAGGIO 1587
SULLA PRESUNZIONE FEUDALE
OPINIONE
DI
ISIDORO BOERIO

già Commissario di I. Classe d'Intendenza delle Finanze,
ora in quiescenza.

Si vende da Paolo Gambierasi
al prezzo di cent. 50.

ELISIR POLIFARMACO
DEI MONACI DEL SUMMANO.

Mezzo cucchiaio da tavola al giorno di questo composto d'erbe del monte Summano per la cura dei Principi.

Si rende a Piavone, distretto di Schio (nel Veneto) al prezzo di franchi 1.80 verso eugli a postali, con deposito dai signori Fratelli Alessi in Udine, ed in tutte le principali città d'Italia e fuori.

INJECTION BROU

gineica infallibile e preservativa, la sola che guarisce senza rimedii. Trovasi nelle principali farmacie del globo, A Parigi presso BROU, boulevard Magenta 18. Richiedere l'opuscolo (20 anni di successo).

POLVERE ANTIFEBBRILE JAMES

4) Dal 1745 preparata dalla Casa E. Newberg e figli, 45, St-Pauls Church Yard, London, per la guarigione delle febbri periodiche ed altre malattie infiammatorie. È il più patente disinfettivo conosciuto, ed in casi di infiammazione non immediatamente solleva. Unica ricevitora per tutta l'India signor G. AMBRON, dentista a Napoli, Venetia a UDINE signor Fabbris farmacista e dai seguenti depositari: Milano, Farmacia Borsig, Firenze, L. F. Pierri, Bologna, Zocchi, Venezia, Corzani e Guglielmi, Padova, Pinocelli, Mantova, Farmacia Reale, Verona, Pisa, Farmacia Mantova, Reggello, Brescia, Giardini successore Geggia e dai principali farmacisti del regno.

